

FISCO

Sterilizzazione clausole salvaguardia iva e accise

Articolo 1 commi 2 e 5

Per il 2019 è stato sterilizzato l'aumento dell'Iva e delle accise per **12,6 miliardi** (le cosiddette "clausole di salvaguardia" a tutela dei saldi di finanza pubblica).

Per gli anni successivi, invece, le clausole sono state significativamente riviste al rialzo prevedendo un incremento dell'aliquota ridotta dell'Iva che dal 2020 passerà dal 10 al 13%; l'aliquota ordinaria nel 2020 crescerà di uno 0,3% aggiuntivo (dal 22% al 25,2%) e dal 2021 di un ulteriore 1,5% arrivando al **26,5%**. Il gettito aggiuntivo stimato è di 3,9 miliardi di euro per il 2020 e di **9,2 miliardi** per il biennio successivo. Complessivamente nel triennio 2020-2022 il gettito aggiuntivo (rispetto alle clausole di salvaguardia già esistenti) è di oltre 22 miliardi di euro, e complessivamente il valore delle clausole è di 58,4 miliardi di euro. Per il solo 2020, quindi, dovranno essere trovate risorse per 19,1 miliardi di euro per scongiurare l'incremento dell'aliquota Iva e delle accise.

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022
1) Aliquota IVA ridotta				
- sterilizzazione incremento 2019	0	8.688,0	8.688,0	8.688,0
- incremento 3 pp dal 2020				
2) Aliquota IVA ordinaria				
- sterilizzazione incremento 2019	0	13.984,0	19.665,0	19.665,0
- incremento 3,2 pp nel 2020				
- incremento 4,5 pp dal 2021				
3) Aliquota accise prodotti petroliferi				
- obiettivo gettito	0	400 mln	400 mln	400 mln
TOTALE GETTITO ATTESO (testo approvato dal Senato)	0	23.072,0	28.753,0	28.753,0
Gettito atteso a normativa vigente	12.471,9	19.162,0	19.570,8	19.570,8
Differenza	- 12.471,9	+ 3.910,0	+9.182,2	+9.182,2

Valutiamo positivamente l'intervento di sterilizzazione relativo al solo 2019 che altrimenti avrebbe determinato un incremento dell'Iva con effetti negativi soprattutto sui redditi bassi e medi. Ma desta forte preoccupazione lo spostamento in avanti di potenziali rilevanti aumenti dell'Iva. L'incremento delle clausole di salvaguardia, infatti, sottrae risorse allo sviluppo; scarica in avanti le spese in deficit che vengono sostenute oggi compromettendo la stabilità dei conti pubblici, il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, nonché limitando l'azione politica del Governo stesso.

Tassazione locale

In questo caso parliamo di **una norma che non c'è**: infatti dopo quattro anni non è stato introdotto nella legge di bilancio l'ulteriore blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali.

Le amministrazioni locali potranno **aumentare** addizionali e tributi, mentre la Cisl ritiene che la legge di bilancio avrebbe dovuto almeno individuare **dei meccanismi di riequilibrio tra fisco locale e fisco statale**.

I Comuni dal 2019 hanno facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale fino allo 0,8% e le Regioni di stabilire un'aliquota massima del 3,3%: sarà determinante l'azione di confronto con le amministrazioni comunali e regionali per scongiurare i potenziali aumenti.

Estensione del "regime forfettario"

Articolo 1 commi 9-11

Viene esteso il regime forfettario con aliquota al 15% agli esercenti attività di impresa, arti e professioni che abbiano conseguito ricavi o compensi entro i 65mila euro.

La norma prevede dei meccanismi che evitino la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente in altre forme che potrebbero beneficiare della tassazione maggiormente favorevole al 15%.

E' una prima applicazione di flat tax al 15% solo per i lavoratori autonomi, mentre lavoratori dipendenti e pensionati continueranno a pagare a parità di reddito un'Irpef progressiva di gran lunga maggiore. In assenza di una riforma generale dell'Irpef, da basare, secondo la Cisl sul principio di progressività, la misura in oggetto determina un deciso favore fiscale (assai dubbio rispetto ai requisiti di costituzionalità) per le Partite IVA.

Inoltre in questo modo continua il processo di erosione della base imponibile Irpef che snatura l'imposta e la indebolisce senza però determinarne un'organica riforma.

Articolo 1 commi 17-22

Gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti che non ricadano nel regime forfettario e che abbiano conseguito ricavi tra 65 e 100mila euro, vedono applicata ai solo redditi un'imposta sostitutiva (di Irpef, addizionali e Irap) al 20%.

Imposta sui servizi digitali

Articolo 1 commi 35-50

La norma istituisce una imposta sui servizi digitali con aliquota del 3% sui ricavi. L'imposta si applica ai soggetti che abbiano un volume di ricavi superiore a 750 milioni di euro di cui almeno 5,5 realizzati sul territorio italiano.

Fisco per le imprese e no profit

Articolo 1 commi 51-52

Viene abrogata l'aliquota ridotta Ires (dal 24% al 12%) nei confronti di alcuni enti che esercitano attività sociale (tra cui enti e istituti di assistenza sociale, istituti di istruzione senza fine di lucro, IACP). Tali soggetti si vedono così raddoppiare l'aliquota di imposta a meno che il provvedimento non venga corretto, come preannunciato.

E' prevista la riduzione di nove punti dell'Ires (dal 24% al 15%) in caso di accantonamento **degli utili** a riserva, o reinvestiti in acquisto di beni strumentali e assunzioni a tempo indeterminato.

La norma presenta **una notevole complessità di calcolo** (rispetto al super ammortamento che è stato abrogato) tanto da far ritenere che sia maggiore l'onere che il beneficio.

La Cisl non è contraria alla riduzione di nove punti dell'Ires ; la misura, nel caso, andrebbe finalizzata ulteriormente a sostegno di comportamenti meritori delle imprese sul rafforzamento dell'occupazione stabile, sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza aziendale e sulla formazione.

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Articolo 1 comma 59

Per i contratti stipulati nel 2019, i redditi da locazione di immobili commerciali fino a 600 mq possono essere assoggettati al regime della cedolare secca con aliquota al 21%

Si tratta dell'ennesima cedolare secca (tassazione proporzionale o piatta o flat) che determina un progressivo svuotamento dell'imponibile Irpef sempre più limitato ai soli redditi da pensione e da lavoro.

Efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili, "sistemazione a verde"

Articolo 1 commi 67-68

Vengono prorogate al 31 dicembre 2019 le detrazioni relative all'efficienza energetica, le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili relativi agli immobili sottoposti a ristrutturazioni. Restano invariate le modalità, gli importi massimi ammessi in detrazione ed il numero di quote.

La Cisl ribadisce il suo giudizio positivo a questi interventi non solo per i risparmi per le famiglie, ma anche per gli effetti sul recupero del sommerso e sul rilancio dei settori interessati.

Definizione agevolata debiti fiscali

Articolo 1 commi 184-199

Viene stabilita la possibilità di definire con modalità agevolata i debiti fiscali delle persone fisiche che si trovino in una comprovata situazione di difficoltà economica affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 e purchè si tratti di debiti diversi rispetto a quelli annullati automaticamente (saldo e stralcio fino a mille euro). I debiti vengono regolati con il pagamento del capitale e degli interessi e questi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore (sulla base di valori di Isee crescenti).

Condono fiscale dl 119/18

Il decreto fiscale approvato a dicembre, invece, introduce un vero e proprio condono per tutti i debiti fiscali fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010.

Vengono anche previsti ulteriori interventi, dalla rottamazione delle cartelle alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Cogliamo l'occasione per ribadire la contrarietà della Cisl a qualsiasi tipo di condono fiscale.

Tassazione giochi

Articolo 1 commi 1051, 1052

Dal primo gennaio 2019 viene incrementato il Prelievo erariale unico (Preu) dall'1,25% all'1,35% sulle new slot e le video lottery e viene anche applicata ai giochi di abilità a distanza e al bingo a distanza, l'imposta unica sui giochi a distanza.

PREVIDENZA

Fondo per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento

Articolo 1 Comma 256

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Con la seguente dotazione:

3.968 milioni di euro per il 2019

8.336 milioni di euro per il 2020

8.684 milioni di euro per il 2021

8.153 milioni di euro per il 2022

6.999 milioni di euro per il 2023

7.000 milioni di euro per il 2024

Con appositi provvedimenti normativi si darà attuazione a tali interventi. A questo proposito è in corso di emanazione il decreto-legge con cui verrà disciplinata la facoltà di accedere alla pensione con quota 100 per raggiungere la quale saranno richiesti un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi e altre misure di carattere previdenziale.

Con il provvedimento attuativo può essere rideterminata la dotazione, fermo restando il limite di spesa complessivo. L'INPS provvede al monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e entro il mese successivo alla scadenza del trimestre ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e al Mef. Tra il Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 255) e il Fondo per le ulteriori modalità di pensionamento (comma 256) è prevista la possibilità di variazioni compensative tra gli stanziamenti nel caso in cui siano accertati sull'uno o sull'altro economie e maggiori oneri. Le eventuali economie

non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi che hanno finanziato le rispettive misure assicurando, in ogni caso, il limite di spesa annuale complessivo dei due Fondi. Tale accertamento avviene ogni quadrimestre tramite la procedura di cui all'art. 13 legge 214/1991 della Conferenza dei servizi.

Il Ministro dell'Economia e finanze è può apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, le necessarie variazioni di bilancio anche in conto residui.

Nell'originaria versione del disegno di legge di bilancio le risorse stanziare erano quantificate in 6.700 milioni di euro nel 2019 e 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Sono state rideterminate a seguito del confronto con la Commissione europea e alla riduzione del rapporto tra deficit e Pil dal 2,4% al 2,04%. La compensazione tra Fondi relativi a misure in un caso facenti capo all'assistenza e per l'altro alla previdenza, rappresenta una novità rispetto alla gestione della spesa pubblica e, a nostro avviso, non favorisce la tanto invocata, anche nel Contratto del Governo del cambiamento, separazione tra previdenza e assistenza.

Perequazione delle pensioni

Articolo 1 comma 256

Per il triennio 2019/2021 la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo previsto dall'art. 34 comma della legge 148/1998 (per il quale essa si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti e l'aumento viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo) viene riconosciuta secondo le seguenti percentuali:

Anni 2019-2021	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo + clausola di salvaguardia	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + clausola di salvaguardia	97%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM + cs	77%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM + cs	52%
Oltre 6 volte e fino a 8 volte +cs	47%
Oltre 8 volte e fino a 9 volte + cs	45%
Oltre 9 volte	40%

La riduzione percentuale si applica sull'importo complessivo dei trattamenti pensionistici e non solo sulla parte eccedente della fascia e, fino alle pensioni inferiori a 9 volte il trattamento minimo, è prevista una clausola di salvaguardia per cui la percentuale relativa alla fascia di reddito precedente si applica fino al limite della stessa incrementato della quota di rivalutazione spettante in base alla stessa fascia, ciò per evitare di penalizzare drasticamente coloro che per pochi euro superino il limite indicato.

Dal 2019, a seguito dell'accordo del 28 settembre 2016 tra Sindacati e Governo, avrebbe dovuto riprendere efficacia la perequazione delle pensioni secondo quanto previsto dalla legge 388/2000

art. 69. Con la norma contenuta nella Legge di bilancio per il 2019 invece, vengono sostanzialmente rimodulate le percentuali di riduzione previste dalla Legge 147/2013 (cosiddetta perequazione del Governo Letta) e non viene neppure reintrodotta il meccanismo dell' applicazione della riduzione progressiva della perequazione sulla parte eccedente la fascia come previsto dalla legge 388/2000. In calce uno schema delle diverse percentuali di perequazione. L'importo del trattamento minimo da prendere a riferimento è quello del 2018: 507,43 euro mensili (6.596,60 annui lordi). Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.522,29 euro lordi) in tutti i casi viene attribuito il 100% di perequazione. Successivamente intervengono le riduzioni.

Perequazione legge 388/00		Perequazione legge 147/13		Perequazione legge 145/2018	
Scaglione fino a 3 volte il TM	100%	Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia	100%	Pensioni fino a 3 volte TM + clausola di salvaguardia	100%
Scaglione oltre 3 volte e fino a 5 volte il TM	90%	Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + clausola	95%	Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + clausola	97%
Scaglione oltre 5 volte il TM	75%	Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM + clausola	75%	Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM + clausola	77%
		Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM + clausola	50%	Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM + clausola	52%
		Oltre 6 volte il TM	45%	Oltre 6 volte e fino a 8 volte TM + clausola	47%
				Oltre 8 volte e fino a 9 volte TM + clausola	45%
				Oltre 9 volte TM	40%

L'INPS, come di consueto in chiusura d'anno, in sede di rinnovo delle prestazioni ha già proceduto ad applicare alla mensilità di gennaio la perequazione secondo la legge 388/2000, di conseguenza a seguito delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, nei prossimi mesi provvederà al recupero di quanto attribuito in eccesso.

Da questa disposizione il Governo conta di ricavare, al netto degli effetti fiscali:

nel 2019 = 253 milioni di euro

nel 2020 = 745 milioni di euro

nel 2021 = 1228 milioni di euro.

E' assolutamente negativo che per l'ennesima volta si penalizzino i pensionati incidendo sul potere di acquisto delle loro prestazioni. In Italia, a differenza di molti altri paesi europei, le prestazioni pensionistiche sono sottoposte ad una pesante imposizione fiscale e la reiterazione di provvedimenti che riducono la perequazione finisce per rappresentare una forma occulta di imposizione aggiuntiva, inaccettabile.

Contributo di solidarietà sulle pensioni elevate

Articolo 1 comma 261

Nel quinquennio 2019-2023 i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago e della Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 che, complessivamente superino 100.000 euro lordi, annui sono così ridotti:

Importo annuo complessivo pensioni dirette €	% marginale di riduzione
Entro 100.000	Zero
Oltre 100.000 fino a 130.000	15%
Oltre 130.000 fino a 200.000	25%
Oltre 200.000 fino a 350.000	30%
Oltre 350.000 fino a 500.000	35%
Oltre 500.000	40%

Gli importi del contributo sono soggetti alla rivalutazione automatica in base al meccanismo dell'art. 34 della legge 448/1998.

La riduzione si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici e l'importo complessivo non può essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Il contributo di solidarietà non si applica:

- Alle pensioni liquidate interamente con il metodo di calcolo contributivo (contributi solo dal 1996 in poi oppure per coloro i quali hanno optato per il calcolo interamente contributivo della pensione)
- Alle pensioni ai superstiti, alle pensioni di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, ai trattamenti riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge n. 466/1980 e alla legge 206/2004.

La norma prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che godono di una speciale autonomia regolamentare, si adeguino.

E' prevista la costituzione presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati (ad esempio le Casse professionali) l'istituzione di un apposito "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato" dove dovranno confluire ed essere accantonate le somme risparmiate.

Molto vivace è stato in questi mesi il dibattito sulle pensioni cosiddette "d'oro". L'originario disegno di legge che prevedeva una sorta di ricalcolo contributivo sembra essere stato accantonato e sostituito dalla previsione di questo nuovo contributo di solidarietà di importo sicuramente molto rilevante e che, molto probabilmente, determinerà un contenzioso giudiziario.

Il contributo di solidarietà si applica in presenza di un reddito pensionistico complessivo (quindi anche composto da più trattamenti pensionistici).

La norma, nell'escludere le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, implicitamente ritiene il contributo di solidarietà applicabile non solo a quelle calcolate interamente con il metodo retributivo (cioè con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 e liquidate entro il 2011) ma anche a quelle calcolate con il metodo misto (in parte contributivo e in parte retributivo) e proprio su queste, a nostro avviso, potrebbero essere sollevate contestazioni.

Inoltre, se per un verso si escludono le pensioni di invalidità ai sensi della legge 222/1994, dall'altro non si fa cenno alla esclusione né delle pensioni di inabilità dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/1995, né alle pensioni per inidoneità alle mansioni o a qualsiasi attività lavorativa previste da specifiche normative del pubblico impiego.

Da queste disposizioni il Governo conta di ricavare, al netto degli effetti fiscali:

nel 2019: 76,1 milioni

nel 2020: 79,6 milioni

nel 2021: 83,3 milioni

nel 2022: 86,7 milioni

nel 2023: 89,9 milioni

Previdenza complementare dei dipendenti statali

Articolo 1 Comma 269

Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 (1 gennaio 2019), le risorse iscritte, per il 2019, nello stato di previsione del MEF relative al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli ministeri. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento a carico del lavoratore. Viene abrogata la norma (comma 2 art. 74 legge 388/2000) che prevedeva il transito di tali risorse attraverso l'INPDAP.

Pensionamento nell'editoria in crisi

Articolo 1 comma 277

Viene modificato l'art. 1 comma 154 della legge n. 205/2017, relativo al prepensionamenti dei lavoratori delle imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici in crisi, da un lato:

- prevedendo risorse per il 2023, le in misura pari a 1 milione di euro

- dall'altro escludendo per questi l'aumento dei requisiti pensionistici per effetto della variazione per aspettativa di vita.

Questa misura si aggiunge a quelle intervenute più volte nel corso degli ultimi anni per agevolare il pensionamento anticipato dei lavoratori di questo settore e che consente l'applicazione delle regole pensionistiche antecedenti il regolamento di armonizzazione 147/2013 ai dipendenti del settore editoriale e stampatrici di periodici che abbiano cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, che siano stati collocati in CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1/1/2014 e il 31/5/2015, ancorché dopo il godimento della CIGS siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.

Lavoratori esposti ad amianto

Articolo 1 comma 278

Si prevede l'applicazione della disciplina relativa alle agevolazioni previdenziali per esposizione all'amianto di cui al comma 2 dell'art. 13 legge 275/1992 anche ai lavoratori che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siano passati ad una gestione previdenziale diversa dall'INPS compresi quelli che, transitati nel pubblico impiego o nella gestione dell'ex Ipost abbiano effettuato la ricongiunzione dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'AGO.